

Iscrizioni a ruolo

In caso di violazioni nel pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio di Bergamo iscrive a ruolo gli importi dovuti a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi calcolati secondo le disposizioni contenute nel [Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 \(pdf\)](#) [1] ("Regolamento sanzioni del Ministero delle attività produttive") e nel [Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo \(pdf\)](#). [2]

Le violazioni possono essere le seguenti:

- **OMESSO** in caso di mancato pagamento del diritto annuale dovuto
- **OMESSA MORA** in caso di pagamento effettuato nei trenta giorni successivi al *termine di pagamento originario* senza aggiungere la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
- **TARDATO** in caso di pagamento effettuato con oltre trenta giorni di ritardo rispetto al *termine di pagamento originario*
- **INCOMPLETO** in caso di pagamento in misura inferiore al dovuto

Per *termine di pagamento originario* si intende:

per le nuove iscrizioni, il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro imprese o al REA

per gli anni successivi, il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

Gli importi iscritti a ruolo vengono notificati tramite cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione competente per territorio.

Nella cartella di pagamento, pagina di dettaglio degli addebiti, è indicato l'**ente creditore** (Camera di commercio di Bergamo), l'**ufficio** interessato (Ufficio diritto annuale), il tipo di violazione (**omesso, omessa mora, tardato o incompleto**), l'**anno di riferimento** e il **numero REA** di iscrizione al Registro imprese.

Per avere chiarimenti sugli importi iscritti in cartella è possibile inviare una richiesta collegandosi a servizionline.bg.camcom.it [3] (utilizzare la funzione "Annullamento cartella esattoriale").

L'ufficio diritto annuale può procedere all'annullamento della cartella qualora l'iscrizione a ruolo sia stata causata dall'errata indicazione del codice fiscale o della sigla della provincia (codice ente) o dell'anno di riferimento, sul modello F24 utilizzato per il pagamento (cosiddetti *errori formali*).

L'ufficio diritto annuale non può invece procedere all'annullamento della cartella in caso di errata indicazione del codice tributo o di compilazione di una sezione del modello F24 diversa da quella prevista per il pagamento del diritto annuale, non potendo essere considerati *errori formali*.

Ultima modifica: Martedì 28 Maggio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate



Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/iscrizioni-a-ruolo>

Collegamenti

[1] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/decreto-27-01-2005_54_0.pdf

[2] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/regolamenti/regolamento-sanzioni-diritto-annuale.pdf

[3] <http://servizionline.bg.camcom.it/>